

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII E IX):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede legislativa</i>	» 3
<i>In sede referente</i>	» 4
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i>	» 6
<i>In sede referente</i>	» 7
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	» 7
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 9
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede referente</i>	» 9
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 13
<i>In sede referente</i>	» 14
TRASPORTI (X):	
<i>In sede legislativa</i>	» 16
<i>In sede referente</i>	» 17
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i>	» 17
LAVORO (XIII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 18
<i>In sede referente</i>	» 19
CONVOCAZIONI	» 20
RELAZIONI PRESENTATE	» 23

ISTRUZIONE (VIII) e LAVORI PUBBLICI (IX) Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1967, ORE 16,30. — *Presidenza del Presidente della VIII Commissione*, ERMINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Caleffi, e per i lavori pubblici, De' Cocci.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario per l'intervento per il quinquennio 1966-1970 » (*Approvato dal Senato*) (3509);

PITZALIS: « Norme integrative della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, recante disposizioni per l'edilizia scolastica » (2169).

Le Commissioni proseguono nell'esame degli articoli del disegno di legge.

Dopo interventi del deputato Codignola, del Relatore Calvetti e del Sottosegretario Caleffi e del Presidente Ermini, la Commissione approva l'articolo 5 del disegno di legge nel seguente testo, accogliendo un emendamento presentato all'alinea 1) dai deputati Calvetti ed altri ed un comma aggiuntivo proposto dai deputati Codignola ed altri:

ART. 5.

Il Comitato centrale per l'edilizia scolastica:

1) indica i criteri per la valutazione dei fabbisogni generali e dei relativi aggiornamenti annuali, e per il coordinamento dei fabbisogni stessi a livello nazionale, sulla base di indici obiettivi di priorità;

2) elabora, tenuto conto delle proposte di programmazione regionale, il progetto di

programma nazionale quinquennale contenente l'indicazione della ripartizione dei fondi per regione e per tipo di scuole;

3) esprime il parere sulle proposte di variazione del programma nazionale;

4) verifica annualmente lo stato di attuazione del programma stesso ai fini della sua realizzazione nei termini previsti.

Il Comitato centrale è assistito dalla Direzione generale dell'edilizia scolastica che, attraverso un Ufficio studi e programmazione, ha il compito di provvedere all'aggiornamento annuale dei fabbisogni in coordinamento con gli uffici del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ».

La Commissione passa poi ad esaminare l'articolo 6 del disegno di legge.

Dopo interventi dei deputati Todros, Buzzi, Codignola, Magri, Achilli, Terranova Corrado e Greggi, del Relatore Calvetti, dei Sottosegretari Caleffi e De' Cocci e del Presidente Alessandrini, la Commissione approva l'articolo 6 nel seguente testo accogliendo alcuni emendamenti presentati dai deputati Calvetti, Buzzi, Codignola e Terranova Corrado e dal Sottosegretario De' Cocci:

ART. 6.

Il Comitato centrale per l'edilizia scolastica è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione ed è composto da:

un Sottosegretario di Stato del Ministero dei lavori pubblici;

il Direttore generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola, del Ministero della pubblica istruzione;

il Direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici;

il Presidente della Sezione urbanistica del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

un Ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro;

dodici esperti, di cui sette designati dal Ministro della pubblica istruzione e gli altri rispettivamente: uno dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro del bilancio e tre designati di concerto dall'Unione delle province e dall'Associazione dei comuni, dei quali uno rappresentante della minoranza.

Partecipano ai lavori del Comitato centrale, con voto consultivo, per la discussione dei problemi attinenti al rispettivo territorio, il sovrintendente scolastico e l'assessore alla

pubblica istruzione della Regione o, in mancanza, un rappresentante del Comitato regionale di cui all'articolo 8.

Partecipano altresì ai lavori del Comitato centrale, con voto consultivo, due esperti designati dal Ministro dei lavori pubblici e scelti fra due terne, indicate rispettivamente dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale degli architetti.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Gli esperti durano in carica cinque anni.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario della Direzione generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola, del Ministero della pubblica istruzione, avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata ».

Viene invece respinto un emendamento presentato dai deputati Illuminati ed altri, tendente a stabilire la partecipazione al Comitato centrale di esperti designati dalle organizzazioni sindacali.

Le Commissioni danno altresì mandato al Presidente di introdurre in sede di coordinamento, opportune disposizioni al fine di assicurare l'applicazione del secondo comma nella regione Trentino-Alto Adige, dal momento che in tale regione, conformemente al disposto dello Statuto regionale, esistono gli assessori provinciali e non l'assessore regionale alla pubblica istruzione.

Le Commissioni passano quindi all'esame dell'articolo 7 del disegno di legge.

Dopo interventi dei deputati Codignola, Rampa, Buzzi, Baroni e Todros, del Sottosegretario De' Cocci e del Presidente Ermini, le Commissioni approvano l'articolo 7 del disegno di legge nel seguente testo, accogliendo alcuni emendamenti proposti dal Relatore Calvetti e dai deputati Codignola ed altri, accantonando temporaneamente l'esame dell'alinea 2):

ART. 7.

Il Comitato regionale per l'edilizia scolastica:

1) procede, tenuto conto delle segnalazioni degli enti obbligati e dei pareri espressi dalla Commissione provinciale di cui

all'articolo 9, alla valutazione dei fabbisogni e formula la proposta di programma quinquennale regionale, con le indicazioni delle priorità delle opere da eseguire;

2) dà parere sulla scelta delle aree destinate all'edilizia scolastica, in sede di approvazione dei piani regolatori generali e particolareggiati:

3) elabora, sulla base del programma quinquennale nazionale, le proposte di programmi esecutivi annuali, per la utilizzazione delle disponibilità finanziarie;

4) esamina le proposte di variazione dei programmi esecutivi regionali;

5) verifica annualmente lo stato di attuazione dei programmi stessi ai fini della loro realizzazione nei termini previsti;

6) tiene conto delle iniziative di edilizia scolastica di enti pubblici e di privati.

La norma prevista al settimo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, è abrogata.

Il Comitato regionale è assistito dall'ufficio scolastico regionale che, attraverso un proprio ufficio studi e programmazione, provvede all'aggiornamento annuale dei fabbisogni in coordinamento con gli organismi esistenti a livello regionale per la programmazione economica, sentite le Commissioni provinciali di cui al successivo articolo 9 ».

Il Presidente rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Intervengono il Ministro Segretario di Stato, Bertinelli e il Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, De' Cocci.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Adeguamento degli organici del Ministero dei lavori pubblici » (3398);

CANESTRARI ed altri: « Norme integrative della legge 21 ottobre 1957, n. 1080, per l'inquadramento di geometri del Genio civile nel ruolo degli ufficiali idraulici » (399);

BONTADE MARGHERITA e BIANCHI GERARDO: « Unificazione del ruolo aggiunto degli ingegneri del soppresso Ministero dell'Africa Italiana col ruolo ordinario degli ingegneri del Genio civile » (440);

FODERARO: « Norme integrative dell'articolo 14 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, per la promozione alla qualifica di ufficiale idraulico capo » (778);

FODERARO e CAIAZZA: « Riapertura, a favore degli ufficiali idraulici, dei termini previsti dalla legge 22 ottobre 1961, n. 1143, per le promozioni in soprannumero » (2799).

La Commissione prosegue la discussione degli emendamenti predisposti dal Comitato ristretto e precedentemente accantonati in attesa che il Governo determinasse il proprio parere in merito.

Approva, quindi, a maggioranza, contrario, a nome del Governo, il Ministro Bertinelli, il seguente articolo 3-bis:

« Nei progetti di opere per conto dello Stato, redatti dagli Uffici del Genio civile, deve essere prevista una somma pari ad un terzo degli oneri stabiliti dalle tariffe vigenti relative alle prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti per opere eseguite per conto e nell'interesse dello Stato, da ripartire tra personale tecnico dell'Ufficio, secondo i criteri e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici ».

Approva, inoltre, favorevole il Ministro Bertinelli, i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 12-ter.

« È soppresso il ruolo degli operai permanenti del Ministero dei lavori pubblici di cui alla pianta organica approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961.

Gli operai già collocati nel soppresso ruolo vengono collocati nelle corrispondenti categorie dei nuovi ruoli in base alle mansioni disimpegnate: gli operai già collocati nella quarta categoria del ruolo soppresso vengono inquadrati nella terza categoria dei nuovi ruoli. Le tabelle A e B relative ai ruoli e alle paghe del personale operaio entrano in vigore il 1° gennaio 1968.

Agli effetti delle assunzioni obbligatorie previste dalle vigenti norme i posti dei ruoli previsti dalla tabella A sono considerati appartenenti ad unico organico.

Ove per effetto della tabella A debbano essere collocati in uno dei ruoli previsti dalla tabella stessa operai in soprannumero, i posti che si rendono vacanti nell'altro ruolo debbono essere tenuti scoperti sino al totale riassorbimento dei soprannumeri ».

ART. 12-*quater*.

« Gli impiegati assunti a contratto in base alle leggi 4 febbraio 1961, n. 129, e 1° luglio 1966, n. 506, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere collocati a domanda da presentare a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nel contingente del personale non di ruolo del Ministero dei lavori pubblici, con la disciplina giuridica ed economica prevista dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive disposizioni sul personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

Gli impiegati di cui sopra assunti con la qualifica di ingegnere o di geologo vanno collocati nella categoria I/A del personale non di ruolo, quelli assunti con la qualifica di geometra o di disegnatore nella seconda categoria: alle eventuali variazioni del contingente del personale non di ruolo provvede il Ministro dei lavori pubblici d'intesa con quello del tesoro. Ai suddetti impiegati si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Il servizio reso a contratto è valutabile ad ogni effetto quale servizio non di ruolo.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la facoltà concessa al Ministero dei lavori pubblici con le citate leggi 4 febbraio 1961, n. 129 e 1° luglio 1966, n. 506 di assumere personale a contratto per l'attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti ».

ART. 13-*ter*.

« I periodi di servizio prescritti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per la ammissione ai concorsi agli esami e agli scrutini per il conseguimento delle promozioni sono ridotti a metà per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge: in ogni caso la riduzione non potrà superare i trenta mesi.

La riduzione non si applica nei casi in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano pari o inferiori a un biennio.

Il beneficio della riduzione di cui al presente articolo non può essere attribuito più di una volta ».

Approva altresì, contrario il Ministro Bertinelli, il seguente articolo aggiuntivo:

« In sede di prima applicazione della presente legge, tutti i posti che si renderanno

disponibili nella qualifica di direttore di sezione, anche per effetto dei nuovi organici, in deroga all'articolo 13 della presente legge e all'articolo 368 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, saranno conferiti per metà mediante scrutinio per merito comparativo agli impiegati di cui all'articolo 6 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, e per metà mediante esame a norma degli articoli 164 e 165 del citato testo unico ».

Sono approvate, infine, le Tabelle dei ruoli organici allegate al disegno di legge con alcune modifiche predisposte dal Comitato ristretto nel testo accolto dal Ministro Bertinelli.

Al termine della seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Il Presidente, quindi, dichiara assorbite le proposte di legge nn. 399, 440, 778 e 2799.

PROPOSTE DI LEGGE:

ARMATO: « Validità degli esami sostenuti nella prima attuazione della legge 16 agosto 1962, n. 1291 » (2305);

NANNUZZI: « Valutabilità del concorso per merito distinto e degli esami di idoneità per la nomina a direttore di sezione nel ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato sostenuti nella prima applicazione della legge 16 agosto 1962, n. 1291 » (3776).

La Commissione, dopo relazione favorevole del deputato Cavallari Nerino, approva, a scrutinio segreto, l'articolo unico del testo unificato delle proposte di legge, predisposto in sede referente.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1967, ORE 11,15. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI*. — Interviene il Ministro Segretario di Stato, Bertinelli.

PROPOSTE DI LEGGE:

LAJOLO ed altri: « Riforma della RAI-Radiotelevisione italiana » (2128);

DE MARIA ed altri: « Riforma dell'ordinamento della Radiotelevisione italiana » (3072);

CALABRÒ: « Riforma dell'ordinamento della RAI-TV » (3220).

(*Parere alle Commissioni riunite II e X*).

Il relatore Tozzi Condivi dichiara di non essere in grado di presentare uno schema di parere che sintetizzi le posizioni espresse in sede di discussione, in quanto i deputati intervenuti, a suo avviso, hanno eluso la risposta

ai quesiti formulati dalle Commissioni riunite II e X e da lui illustrati in sede di relazione introduttiva.

Ritiene che la discussione abbia creato nuovi problemi, sì che sarebbe auspicabile che la Commissione, prima di esprimere il parere, invitasse il Presidente della Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni, al fine di conoscere i termini effettivi del problema della garanzia della imparzialità di esercizio degli strumenti radiotelevisivi.

Il Presidente Ballardini ritiene che uno dei compiti, cui la Commissione è chiamata, consista nella valutazione in termini giuridici della attuazione dei principi costituzionali sia sostanziali, di affermazione, cioè, dei diritti fondamentali della imparzialità della informazione e della libertà di espressione del pensiero, sia organizzativi sulle attribuzioni di funzioni ai poteri dello Stato. La Corte Costituzionale nella sua sentenza del 1960 ha richiamato la attenzione del Governo e del Parlamento sulla necessità di attuare un servizio radiotelevisivo fondato su tali principi. L'attuazione normativa non può essere scissa da un esame dell'attuale organizzazione tecnico-amministrativa, perché nell'ambito di tale organizzazione, eventualmente corretta, debbono incunearsi gli organi di controllo, che il Parlamento riterrà più opportuni. Un giudizio sulla conformità di tali organi di controllo alla Costituzione non può prescindere dalla valutazione della effettiva loro attitudine ad assicurare l'attuazione dei principi affermati dalla Costituzione e ribaditi dalla Corte costituzionale.

Per tali motivi, ritiene che forse è opportuno che la Commissione ascolti gli organi attualmente preposti all'amministrazione e alla direzione della RAI-TV con il fine di assumere elementi di fatto e non pareri sulle scelte, che la Commissione riterrà di adottare per esprimere il proprio parere.

Il deputato Lajolo, dopo aver richiamato il faticoso *iter* percorso per iniziare l'esame delle proposte di legge, dichiara che le proposte del relatore e del Presidente comportano ulteriore ritardo nell'approvazione delle proposte di legge, senza che possano portare un effettivo e valido contributo alla ricerca di soluzioni idonee, peraltro già validamente indicate nella proposta di legge di sua iniziativa, ai problemi di tutela della imparzialità dell'informazione. Si dichiara, pertanto, ad esse contrario.

Il deputato Barzini, affermato che la imparzialità deve concretarsi nella tutela dei diritti delle minoranze, per cui il problema

all'esame della Commissione è ad un tempo giuridico e di merito politico, non si dichiara contrario alla proposta del Presidente, purché i dirigenti della RAI-TV vengano ascoltati in una riunione congiunta della I Commissione e delle Commissioni di merito.

Il deputato Accreman, premesso che le proposte del relatore e del Presidente giungono tardive, in quanto l'*iter* per il parere è ormai avanzato, rileva che esse dimostrano che la competenza di merito sulle proposte di legge spetti alla I Commissione, in quanto l'effettivo loro contenuto consiste nell'attuazione di principi costituzionali. A nome del suo gruppo, pertanto, si riserva di richiedere che si proceda a Commissioni riunite; ritiene, tuttavia, che sia inutile e forse pericoloso ascoltare i dirigenti della RAI-TV, in quanto essi non possono prospettare alla Commissione soluzioni adeguate, essendo i violatori del principio della imparzialità, che il Parlamento deve tutelare con la individuazione normativa di strumenti idonei.

Il deputato Jacometti, ribadita l'incapacità del Governo ad assicurare, per la sua natura di organo di parte, la imparzialità della RAI-TV, si dichiara contrario alla proposta di ascoltare il Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza per la mancanza di effettivi poteri ad essi attribuiti, mentre ritiene che non sia inutile ascoltare i dirigenti della RAI-TV per chiedere in quale modo la RAI-TV si sia adeguata alle direttive della Corte costituzionale.

Il deputato Almirante si dichiara contrario alla proposta del Presidente e del relatore e chiede che la Commissione esprima immediatamente il parere, invitando il Presidente a verificare se la volontà della Commissione è in questo senso.

Il deputato Franchi rileva che, a suo avviso, la Commissione in sede di discussione si è espressa sulla costituzionalità delle proposte, ritenendo il monopolio radiotelevisivo possibile a condizione che sia garantita la imparzialità.

Il deputato Pigni osserva che le proposte avanzate dal Presidente e dal relatore potranno avere utile attuazione in sede di Commissioni di merito e propone che la Commissione esprima immediatamente il parere che, se non sarà concorde con le proposte del relatore Tozzi Condivi, potrà essere formulato da un relatore espresso dalla maggioranza, che si sarà formata.

Il deputato Nucci condivide la impostazione data dal Presidente alla sua proposta, che non ha carattere dilatorio, ma, al contra-

rio, serve a far esprimere alla Commissione un parere che non abbia soltanto carattere di adempimento formale, ma contribuisca ad offrire alle Commissioni di merito un concreto contributo.

Il Presidente, constatato che non vi è parere concorde della Commissione, ritira la sua proposta.

Il relatore Tozzi Condivi, poiché non ritiene di formulare il parere della Commissione, perché, a suo avviso, non è stato affrontato un esame meditato e ordinato dei problemi che le proposte di legge comportano e che le Commissioni II e X hanno richiamato, rinuncia all'incarico di relatore.

Il deputato Nannuzzi ritiene che l'atto compiuto dal deputato Tozzi Condivi non incida sull'*iter* della espressione del parere, la cui formulazione sarà assunta da un nuovo relatore, dopo che la Commissione lo avrà definito. Invita, pertanto, il Presidente ad indire la votazione sul parere.

Il deputato Berloffia constata che procedendo ad una votazione senza schema di parere si alterano i termini della decisione presa dalla Commissione nella seduta precedente, quando si stabilì di procedere alla espressione del parere sulla base di un documento precedentemente predisposto.

Il deputato Bressani ricorda che bisogna rispondere ai quesiti posti dalle Commissioni II e X e che essi richiedono formulazioni giuridiche e non semplici risposte affermative o negative.

I deputati Almirante, Accreman, Pigni, Barzini, a nome dei rispettivi Gruppi insistono per la votazione del parere.

Il deputato Nucci dichiara che i deputati del gruppo della democrazia cristiana non parteciperanno alla votazione, in quanto essa avviene su una formula non motivata e in termini astratti.

La Commissione, quindi, esprime il proprio parere nel senso di rispondere ai quesiti proposti dalle Commissioni II e X riunite:

a) *affermativamente* ai seguenti:

1) atteso che lo Stato monopolista (secondo la sentenza n. 59 del 1960 della Corte costituzionale) si trova istituzionalmente nelle condizioni di obiettività ed imparzialità più favorevoli per conseguire il superamento delle difficoltà frapposte dalla naturale limitatezza del mezzo radiotelevisivo alla realizzazione del precetto costituzionale volto ad assicurare ai singoli la possibilità di diffondere il pensiero con qualsiasi mezzo, ritiene la Commissione che le tre proposte di legge in esame, indipen-

dentemente dalla struttura adottata (Ente di diritto pubblico, società per azioni a prevalente partecipazione statale, amministrazione autonoma dello Stato) presentino adeguate garanzie sotto il profilo dell'articolo 21 della Costituzione?

2) È compatibile con il principio generale della divisione dei poteri — che sta alla base del nostro ordinamento costituzionale — la creazione di un organo collegiale, eletto dal Parlamento, che abbia, tra l'altro, il compito di procedere alla nomina del direttore generale, che è poi tenuto ad attuare le sue direttive, e di deliberare sulla ripartizione degli utili di gestione (proposta Lajolo ed altri)?

3) È compatibile con l'articolo 64, terzo comma, della Costituzione, la elezione con votazione a maggioranza speciale dell'organo collegiale di cui al punto precedente?

4) È fondata la riserva avanzata da alcuni commissari secondo cui la nomina del consiglio di amministrazione dell'ente radiotelevisivo da parte del Governo, espressione della maggioranza, non offrirebbe, per la minoranza quelle garanzie di imparzialità e di obiettività che giustificano secondo la Corte costituzionale la riserva allo Stato del monopolio del mezzo televisivo (proposta De Maria ed altri)?

b) *negativamente* al seguente:

« Ritenuto che il servizio radiotelevisione per le sue caratteristiche tecniche rientra nelle ipotesi previste dall'articolo 43 della Costituzione e considerato che in detto articolo sono espressamente indicati e circoscritti i soggetti a favore dei quali è possibile, mediante legge, la riserva e il trasferimento, è ammissibile la concessione in esclusiva del servizio stesso ad altri soggetti, anche privati? ».

La Commissione dà quindi incarico al Presidente di comunicare il parere alle Commissioni di merito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente SULLO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Amadei Leonetto.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento del contributo statale in favore della fondazione del Banco di Napoli per

l'assistenza all'infanzia » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3482).

Il Sottosegretario Amadei fornisce alla Commissione i chiarimenti richiesti in merito alla disciplina giuridica dell'ente, all'ambito territoriale di operatività, alle rendite del suo patrimonio e alle eventuali contribuzioni di enti locali.

Successivamente, dopo interventi del Presidente e dei deputati La Bella, Greppi e Viviani Luciana, la Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto (composto dal relatore Russo Spena, che lo presiederà, e dai deputati Bonea, Dossetti, La Bella, Semeraro, Servadei e Viviani Luciana) per l'ulteriore esame istruttorio del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE:

« Sanzioni relative alla tutela del patrimonio archivistico nazionale » (3766).

Il relatore Dossetti, pur concordando sui principi del disegno di legge, esprime l'avisio che sia opportuno, prima di riferire sul merito delle singole norme, attendere che la Commissione Giustizia esprima il proprio parere, anche se sono trascorsi i termini regolamentari.

Si associano alle considerazioni del relatore il Presidente e il deputato Alatri.

La Commissione approva infine ad unanimità la proposta del relatore.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1967, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente SULLO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Amadei Leonetto.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE MARIA: « Modifica e integrazione della legge 2 agosto 1957, n. 676, recante norme per la partecipazione ai concorsi a posti di sanitari degli enti locali, in esenzione al limite di età » (3401) (*Parere alla XIV Commissione*).

Su proposta del relatore Cattaneo Petrini Giannina, che illustra i motivi di equità che sono alla base della proposta di legge intesa ad estendere anche al personale sanitario di enti locali non territoriali (pubblici ospedali, istituzioni di assistenza ecc.) la deroga al limite di età per la partecipazione ai concorsi disciplinati dal regolamento approvato con re-

gio decreto 11 marzo 1935, n. 281, la Commissione delibera ad unanimità di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,25.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1967, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

Il Presidente, in apertura di seduta, commemora il deputato Cannizzo, componente la IV Commissione giustizia, recentemente scomparso. Alle parole del Presidente si associano per i rispettivi gruppi, i deputati Breganze, Cacciatore, Spagnoli, Romeo, nonché il Ministro Reale.

DISEGNOE PROPOSTE DI LEGGE:

« Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (3846);

BASSO ed altri: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (996);

BOZZI ed altri: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1120);

GUIDI ed altri: « Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relativa alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1231);

MARTUSCELLI ed altri: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1744).

Il relatore Martuscelli, dopo aver riepilogato i punti salienti degli interventi avvenuti nelle precedenti sedute, esprime il parere che la Commissione possa prendere come base della discussione il testo del disegno di legge governativo con l'eventuale accantonamento della parte relativa alla impugnazione.

Sottolinea la opportunità, qualora la Commissione fosse concorde per l'esame del testo del disegno di legge, di chiederne il trasferimento in sede legislativa.

Prende, quindi, la parola il Ministro Reale che illustrando le ragioni che lo hanno portato a puntualizzare nei cinque punti compresi nel disegno di legge le proposte di legge di

iniziativa parlamentare precedentemente presentate risponde anche a coloro che sono intervenuti nelle precedenti discussioni. Esprime la opinione che, a suo giudizio, sarebbe opportuno affrontare integralmente l'esame del disegno di legge evitando qualsiasi richiesta di stralcio e, conseguentemente, esprime il parere contrario alle proposte di demandare la elaborazione della materia ad un Comitato ristretto o di sospendere l'esame in attesa del parere della I Commissione affari costituzionali.

La Commissione, quindi, su proposta del Presidente, sceglie quale testo base per l'esame il disegno di legge.

Il Presidente, quindi, dà lettura dell'articolo 1 del disegno di legge, nonché del correlativo articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, che viene sostituito dal testo governativo.

Interviene il deputato Romeo, il quale sostiene che il Consiglio superiore della magistratura, dovrebbe prendere le decisioni disciplinari nel *plenum* dell'organo, mentre la sezione prevista, tanto nel disegno di legge quanto nella legge 195 del 1958, dovrebbe avere carattere istruttorio.

I deputati Riccio e Galdo rilevano che lo articolo 105 della Costituzione, affidando al Consiglio superiore della magistratura i poteri sugli ordinamenti giudiziari, le assunzioni, le assegnazioni di trasferimenti, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati, non ha previsto in alcun modo che la più delicata delle funzioni, cioè quella disciplinare, venga attuata da un numero limitato di componenti del Consiglio stesso. Esprimono il parere che questo sistema adottato per l'esercizio del potere disciplinare possa anche essere viziato di incostituzionalità ed a sostegno della loro tesi distinguono fra organi collegiali costituzionali e organi collegiali ricordati nella Costituzione. Da ciò traggono la conseguenza che per gli organi collegiali, come il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, si può prevedere con legge ordinaria la delegazione di poteri propri dell'assemblea plenaria a gruppi limitati di suoi componenti; ciò non è consentito, in mancanza di una precisa norma costituzionale, per gli organi collegiali costituzionali.

Il deputato Galdo osserva, inoltre, che come nell'esercizio degli altri poteri, quali le assunzioni, trasferimenti, promozioni dei magistrati, il Consiglio superiore decide nel *plenum* della sua assemblea, altrettanto deve avvenire per quanto si riferisce ai provvedimenti disciplinari.

Sul piano pratico fa notare, inoltre, che il Governo con la formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge ha, semplicemente allargato il numero degli attuali componenti la sezione disciplinare, elevandolo a 15 membri. Gli sembra che, essendo il *plenum* del Consiglio superiore della magistratura composto di 21 persone, ben poca differenza si venga a porre fra l'adunanza plenaria del Consiglio ed il numero dei componenti la nuova sezione per cui anche sotto questo aspetto vedrebbe opportunamente affidato al *plenum* le decisioni disciplinari.

Viene, infine, affrontata la questione concernente la partecipazione del procuratore generale alle decisioni del Consiglio superiore nel suo *plenum*, qualora il potere disciplinare fosse affidato all'adunanza plenaria del Consiglio, ed il deputato Riccio propone che la relazione sui fatti da esaminare sia affidata di volta in volta ad un relatore che parteciperebbe alla votazione finale previa istruttoria di ogni singola questione disciplinare da parte degli uffici.

Intervengono, quindi, il relatore Martuscelli ed il Ministro Reale, i quali precisano che il testo dell'articolo 1 del disegno di legge non intende innovare la sistemazione posta dalla legge n. 195 del 1958, anche perché sul punto in discussione, non risulta esservi stata alcuna impugnativa o ricorso davanti alla Corte costituzionale, né risulta che sia stata sollevata una problematica costituzionale nel merito della norma compresa dall'articolo 4 della legge 24 marzo 1950, n. 195.

Il deputato Romeo presenta il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 1: « Per la istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati, viene istituita la sezione disciplinare composta di sette membri. Della sezione fanno parte il Vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, che la presiede; due magistrati di Corte di cassazione; un magistrato di Corte d'appello; un magistrato di tribunale e due componenti eletti dal Parlamento.

« Il Vice presidente è membro di diritto; gli altri componenti sono designati dal Consiglio superiore della magistratura.

« Un rappresentante del pubblico ministero, che non sia componente del Consiglio superiore della magistratura esercita le sue funzioni ai sensi del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 511.

« In base agli accertamenti svolti dalla sezione disciplinare, decide inappellabilmente il Consiglio superiore della magistratura in sede plenaria ».

Avendo il Ministro Reale rilevato che l'inserimento nell'emendamento di una norma che detta la inappellabilità avverso le decisioni del Consiglio superiore della magistratura, verrebbe a contrastare con l'articolo 111 e 113 della Costituzione, il deputato Romeo accetta la soppressione del termine « inappellabile ».

Ripresentandosi in tal modo all'attenzione dei commissari il problema del ricorso alla Corte di cassazione avverso le decisioni disciplinari del Consiglio, il Presidente, su richiesta dei deputati Mannironi e Spagnoli, rinvia il seguito dell'esame, per una più approfondita valutazione dell'argomento, ad altra seduta.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il deputato Spagnoli chiede al Presidente di voler indicare la data relativa alla iscrizione all'ordine del giorno della Commissione, delle proposte di legge di iniziativa del deputato Fortuna e quella del gruppo comunista, in merito al divorzio.

Il Presidente si richiama alle decisioni già prese dalla Commissione, nella seduta del 23 febbraio quando venne deciso di iniziare e proseguire sino all'esaurimento l'esame del disegno e delle proposte di legge sul Consiglio Superiore della magistratura.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

Sottocommissione per i pareri.

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1967, ORE 17,30. — *Presidenza del Presidente BREGANZE.*

PROPOSTA DI LEGGE:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA:
« Istituzione della provincia di Oristano »
(1010) (*Parere alla II Commissione*).

La Sottocommissione, dopo la relazione del deputato Bosisio, che si sofferma particolarmente sugli articoli 3 e 6 della proposta di legge ed interventi dei deputati Breganze, Mannironi e Bonaiti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,15.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Intervengono il Ministro per le finanze, Preti, ed il Sottosegretario di Stato per le finanze, Colombo Vittorino.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato Angelino Paolo propone alla Commissione di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione in competenza primaria del provvedimento n. 1773 (relativo all'applicazione della legge 1962, n. 1745, istitutiva della ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili societari, ai titoli azionari pertinenti alla Santa Sede), ciò al fine di consentire la discussione congiunta col disegno di legge n. 3943 recante la conversione del decreto 21 febbraio 1967, n. 22.

Il deputato Raffaelli si associa alla richiesta del deputato Angelino notando come la sostanza del provvedimento n. 1773 costituisca materia finanziaria da connettersi all'esame del convertendo decreto e come, di fatto, l'esenzione nota come « cedolare vaticana » sia già operante, prima della approvazione del citato disegno n. 1773, in base alla lettera del Ministro delle finanze del tempo, senatore Martinelli, del 13 novembre 1963, n. 360525. Subordinatamente la Commissione VI dovrebbe almeno essere investita del parere sul disegno relativo all'esenzione vaticana.

Il Ministro Preti dichiara che nulla il Governo ha da obiettare alle rivendiche di competenza primaria o di espressione di parere da parte della Commissione sul disegno numero 1773, alla cui discussione il Governo è sempre pronto; tuttavia il Governo ribadisce quanto già dichiarato al Senato (ed al Senato tutti i gruppi politici hanno su ciò convenuto) circa l'estraneità della materia trattata dal citato disegno n. 1773 rispetto alla normativa predisposta dal convertendo decreto. Infatti il problema dei titoli della Santa Sede attiene al passato e più precisamente al periodo di regime di cedolare secca; il decreto invece attiene al periodo successivo alla abrogazione del regime opzionale entrato in vigore nel 1964. Quanto alla citata lettera del Ministro Martinelli osserva che la sospensione delle riscossioni, in attesa della approvazione dello scambio di Note fra lo Stato e la Santa Sede, non può essere confusa con un regime di esenzione, il quale può essere stabilito solo con legge.

Il deputato Scricciolo conviene col Ministro circa l'estraneità del problema relativo alla « cedolare vaticana » rispetto alla materia trattata dal disegno n. 3943. Si associa peraltro alla richiesta del deputato Raffaelli affinché la VI Commissione sia chiamata ad esprimere il parere sullo scambio di Note tra lo Stato e la Santa Sede in ordine alla predetta « cedolare vaticana ».

Il deputato Anderlini si associa alla richiesta dei deputati Angelino e Raffaelli: la discussione congiunta dei provvedimenti 1773 e 3943 diviene inevitabile alla luce del combinato disposto dell'articolo 6 del convertendo decreto e degli articoli 29, lettera *h*, e 30 del Concordato. Riferendosi alle dichiarazioni del Ministro osserva che lo scambio di Note, ove approvato, non concernerebbe solo il regime di cedolare secca, bensì tutto il periodo, dal 1962 in poi, di cedolare d'acconto e opzionale. La connessione tra i provvedimenti 1773 e 3943 è dettata anche da fini politici generali. La circolare Martinelli è illegittima e la mancata discussione sul disegno n. 1773 tende a coprire una esenzione di fatto. Ritieni inoltre necessario che sul disegno di conversione n. 3943 venga acquisito il parere della III Commissione.

Il deputato Soliano dichiara che i due provvedimenti 1773 e 3943 sono connessi proprio in quanto entrambi modificano la normativa del 1962. Chiede al Ministro se è in grado di escludere l'applicabilità dell'articolo 151 del testo unico delle imposte dirette per le esenzioni previste dall'articolo 6 del convertendo decreto.

Il Ministro Preti dichiara che le cifre relative alla « cedolare vaticana » forniti da taluni organi di stampa sono infondate. Il Ministero ha attentamente controllato e valutato i titoli vaticani oggetto dello scambio di note. Dall'articolo 29 lettera *h*) del Concordato discende, per quanto concerne l'articolo 6 del convertendo decreto, l'equiparazione agli enti di beneficenza dei soli enti di culto italiani.

Il deputato Pella osserva come non possa configurarsi connessione tra il disegno n. 1773 e il disegno n. 3943 proprio in quanto l'articolo 6 del decreto stabilisce adempimenti di attestazione, vigilanza e controllo che non possono applicarsi ai titoli vaticani.

Il deputato Zugno non ritiene opportuno che la VI Commissione rivendichi la competenza primaria sul disegno n. 1773 che ha tutte le caratteristiche dello scambio di Note fra Stati.

Il Presidente Vicentini dichiara che richiederà alla Presidenza della Camera l'assegnazione in sede primaria del disegno n. 1773 e, subordinatamente, che la VI Commissione sia investita del parere sul disegno medesimo. Personalmente ritiene che la Presidenza della Camera non potrà, stante la natura del disegno n. 1773, concedere l'assegnazione del medesimo alla primaria competenza alla VI Commissione.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, concernente nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società » (*Approvato dal Senato*) (3943);

ALPINO e TROMBETTA: « Proroga delle disposizioni del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, convertito in legge 12 aprile 1964, n. 191, sulla tassazione degli utili distribuiti dalle società » (3563).

Il Presidente Vicentini, in qualità di Relatore, illustra il disegno di conversione in legge del decreto 21 febbraio 1967, n. 22, già approvato dal Senato, ed analizza le caratteristiche del provvedimento e le modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Il decreto n. 22 ripristina parzialmente il regime di nominatività dei titoli azionari, già configurato dalla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, essendo venute meno le condizioni congiunturali che dettarono la normativa transitoria del decreto del 23 febbraio 1964, n. 27, basata sull'opzione fra ritenuta d'acconto del 5 per cento ed imposta del 30 per cento, ed intesa ad incentivare la propensione agli investimenti azionari. Il disegno n. 3943, abrogando il regime opzionale, fissa al 5 per cento, anziché al 15, la ritenuta d'acconto, e ciò al fine di snellire le procedure di rimborso. L'imposta del 30 per cento grava invece sui titoli al portatore emessi in base a leggi di Regioni a statuto speciale nonché sugli utili spettanti ad organizzazioni di persone o di beni non soggette all'imposta sulle società; identica imposta grava sugli utili per titoli esteri. Sono esenti dalla ritenuta d'acconto, e dall'imposta, gli utili spettanti a persone giuridiche pubbliche o fondazioni che abbiano scopi di beneficenza, istruzione, studio e ricerca scientifica, soggetti a vigilanza e controllo da parte dell'autorità governativa. L'obbligo della ritenuta ed il regime nominativo non si applicano inoltre alle banche popolari ed alle cooperative e ciò, innovando, indipendentemente dall'entità del capitale versato.

Il Presidente Vicentini raccomanda peraltro al Governo la sollecita attuazione della riforma tributaria che consenta di adeguare la legislazione italiana in materia di titoli a quella vigente nell'area del MEC e raccomanda inoltre di rendere al più presto universale, per tutto il territorio nazionale, il regime nominativo cui parti del territorio nazionale sono attualmente sottratte in virtù di leggi regionali

che contrastano coi principi informatori del convertendo decreto.

Il Presidente Vicentini illustra quindi la proposta di legge 3563 che intende prorogare il regime opzionale configurato dal decreto 23 febbraio 1964, n. 27; propone alla Commissione di assumere quale testo base il disegno di conversione n. 3943 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione assume quale testo base il disegno di legge n. 3943.

Il deputato Angelino, premesso che, ove il decreto decadde per mancata conversione entro i termini costituzionali, la sua parte politica non se ne dorrebbe e la sistematica legislativa ne guadagnerebbe, osserva che due sono gli elementi positivi caratterizzanti il convertendo decreto: il mantenimento al 5 per cento della cedolare d'acconto e il ritorno al regime di nominatività. Numerosi e gravi sono invece gli elementi negativi: sono state abrogate le esenzioni per i soggetti non iscritti a ruolo per la complementare; ben più grave la esenzione per le persone giuridiche pubbliche e le fondazioni ove si pensi che le stesse opere pie laiche si erano limitate a chiedere la riduzione dell'imposta del 30 per cento; più grave ancora l'introduzione del regime esonerativo alla luce del combinato disposto dell'articolo 6 del decreto e degli articoli 29, lettera h, e 30 del Concordato. Circa le agevolazioni relative alle banche popolari ritiene che le disposizioni limitative concernenti le cooperative si applichino anche alle banche popolari; gli utili non dovrebbero superare l'interesse legale in relazione al capitale nominale versato; tuttavia le azioni di una banca popolare, del valore nominale di lire 500 risultano quotate per lire 15.900 (e dopo l'emanazione del decreto hanno subito un rialzo di lire 2000); il limite statutario di 2000 azioni *pro capite* del valore nominale di 1 milione si traduce nel cospicuo investimento di 32 milioni, la distribuzione d'utili (e talvolta di riserve) si effettua con la cessione di azioni gratuite; tutti questi elementi inducono a credere che le azioni delle banche popolari, caduto il limite del capitale versato, si trasformeranno in « beni-rifugio ».

Il deputato Trombetta osserva che, a fronte delle alternative fra automatico ripristino della normativa del 1962, e proroga del regime opzionale (sostenuta dalla sua parte) il Governo ha ripiegato su un affrettato rimaneggiamento del regime nominativo configurato dalla legge base del 1962. In tale quadro la progressività invocata si manifesta come un mito quanto mai contorto ed anomalo che, cor-

relato alla sperequazione esistente fra investimenti di risparmio ed investimenti di rischio, riduce da una parte le entrate dell'erario e rende, dall'altra, la Borsa un istituto anelastico impossibilitato ad assolvere alle proprie funzioni. Le esenzioni proposte dal decreto costituiscono un atto eccessivo ed intempestivo di generosità.

Il deputato De Ponti raccomanda all'attenzione del Governo la grave questione della pressione eccessiva esercitata dal mercato obbligazionario su quello azionario; un intervento è necessario perché la Borsa esca dalla situazione asfittica in cui si dibatte; a tale scopo occorre anche una precisa e tempestiva informazione circa le linee di riforma tributaria che sulle vicende borsistiche esercitano una influenza rilevante.

Il deputato Pella si associa alle preoccupazioni espresse dal deputato De Ponti oltre che per quanto concerne l'equilibrio tra il settore obbligazionario e quello azionario anche per quanto concerne la sorte fiscale dei titoli a reddito fisso. Una comunicazione, anche informale, alla Commissione circa le linee di riforma è quanto mai necessaria ed urgente.

(La seduta sospesa alle ore 13 riprende alle ore 17,30).

Il deputato Soliano, premesso che il ritorno alla nominatività costituisce in parte un riconoscimento delle istanze rappresentate dalla sua parte politica, critica il decreto in ordine a vari problemi: 1) sottrazione di cespiti all'erario per le numerose esenzioni e aggravamento del lavoro degli uffici; 2) lentezza e mancata funzionalità dello schedario per i conguagli; 3) mancata operatività del regime nominativo su tutto il territorio nazionale. Circa l'articolo 6, per il quale preannuncia un emendamento soppressivo, ricorda come gli articoli 39 e 42 del testo unico delle imposte dirette rendano estremamente problematici i previsti controlli.

Il deputato Anderlini dichiara che il giudizio positivo da esprimere per il ritorno al regime nominativo va attenuato ove si consideri che il ritorno automatico al regime del 1962 costituirebbe una migliore e più auspicabile alternativa data la maggiore severità di quel meccanismo. Il complesso del decreto pone certamente problemi di revisione delle cifre di bilancio previste per il 1967 al capitolo relativo alla cedolare. Egli non ritiene che le evasioni si gonfieranno rispetto a quelle esistenti in regime di cedolare secca, tuttavia l'abbassamento dell'aliquota dal 15 al 5 per cento pone certo problemi di ritocco

delle entrate preventive. L'abbassamento è forse utile ai fini dello snellimento delle procedure di rimborso; tuttavia il divario tra acconto del 5 per cento ed imposta al 30 per cento per i titoli stranieri non pare possa avere effetti mitigatori per quanto concerne il fenomeno della esportazione di capitali. Il bollettino della bilancia dei pagamenti segnala un *deficit* di 200 miliardi; non si deve dimenticare che molte esportazioni di capitali si mascherano dietro la voce importazioni (prezzi fittizi alle importazioni). Circa l'articolo 1, in connessione con la cedolare vaticana, nota come sarebbe preferibile una dizione che non richiamandosi esplicitamente, se non come precedente tecnico, alla normativa del 1962, configurasse come nuovo regime quello del convertendo decreto-legge.

Il problema dell'atteggiamento interpretativo da parte della Santa Sede del decreto in esame è questione capitale che investe i rapporti tra Chiesa e Stato. Quale l'ammontare dell'azionariato vaticano? Supponendo (poiché la Santa Sede è l'unico Stato al mondo privo di bilanci pubblici) che esso ammonti ad un decimo appena dei 9.800 miliardi di azioni (quotate in borsa) al valore nominale, si raggiungerebbe un valore nominale di 900-1.000 miliardi. Il Ministro si basa invece sul miliardo e 750 milioni trasferiti dallo Stato alla Santa Sede nel 1929. Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Colombo, ha dichiarato che le imposte riscosse nel 1965 ammontano a 375 miliardi nel 1965, per dividendi. Ora questa cifra può dimostrare soltanto che ci si trova di fronte a fenomeni di evasione. Occorre fare riferimento al 1961 per le partecipazioni azionarie vaticane, correlare tale dato all'ammontare degli utili distribuiti e ricavare da ciò il margine di evasione. Il deputato Anderlini si sofferma quindi sull'articolo 6 sottolineando l'imprecisione giuridica della figura della « fondazione » facilmente trasformabile in società di comodo. Circa il combinato disposto di tale articolo e degli articoli 29 (lettera *h*) e 30 del Concordato e dell'articolo 151 del testo unico delle imposte dirette egli accetta le dichiarazioni del Ministro relative alla non applicabilità delle disposte esenzioni agli enti facenti capo al Vaticano; tale dichiarazione assumerebbe però maggior valore se fosse accompagnata dalla dichiarazione che dal 21 aprile 1967 il Ministero delle finanze ha ritirato la lettera-circolare del Ministro Martinelli. Pure nuove forze si muovono nell'ambito della finanza vaticana come dimostrano le più recenti encicliche e lo schema 13 del Concilio.

Il deputato Raffaelli sostiene che occorre discutere sugli scopi del provvedimento sia in relazione al « rendimento » dei precedenti regimi sia in funzione della promessa riforma tributaria. L'unica imposta progressiva, la complementare, costituisce appena il 3 per cento delle entrate erariali.

Il deputato Scricciolo sottolinea l'unanimità dei consensi verificatasi sul ritorno al principio nominativo. Il provvedimento è positivo dall'angolo visuale economico, da quello finanziario, in quanto prelude alla progressività, e da quello politico per il suo riallacciarsi alla normativa del 1962. Certo gli effetti del regime opzionale si esplicarono nel ritorno dei capitali e nella normalizzazione degli indici di borsa; tuttavia gli attuali « sconvolgimenti » borsistici sembrano essere prettamente strumentali. Alcune perplessità egli nutre sulla sacca di evasione rappresentata dalle azioni al portatore consentite dalle leggi regionali e sulle esenzioni eccessive accordate a grosse banche popolari. Circa l'articolo 6 apprezza le dichiarazioni del Ministro e le cautele dello stesso dispositivo.

Il Ministro delle finanze Preti replica agli oratori intervenuti ribadendo inizialmente che la normativa dettata dal decreto non si applica agli enti facenti capo alla Santa Sede oggetto dello scambio di note e che la circolare Martinelli ha effetti sospensivi e non già esonerativi. Circa l'abrogazione del regime non nominativo discendente da leggi regionali nessuno più del Ministro delle finanze sarebbe lieto se si formasse in Parlamento la maggioranza atta a modificare la situazione. Ritiene congrua e giustificata la soppressione della discriminazione già esistente fra banche popolari rette dai medesimi statuti. Circa i movimenti di borsa il Ministro sottolinea come, malgrado i cali, le quotazioni si mantengano ben al di sopra di quelle registrate in regime di cedolare secca e confida che anche le perdite registrate possano essere rapidamente recuperate. Al deputato Soliano il Ministro replica che lo schedario è perfettamente funzionante. Circa l'azionariato vaticano ribadisce i dati già forniti per gli enti in discussione: 3 miliardi e mezzo di reddito da titoli azionari; a tale proposito è impossibile stabilire paragoni con la situazione esistente prima del 1962. Ad ogni modo, su tale argomento, il Ministro si riserva di intervenire più ampiamente in sede di esame del disegno n. 1773. Rivendica in ogni caso la piena ed intera responsabilità della formulazione del tanto controverso articolo 6 del decreto che non è

frutto di alcun compromesso o di alcuna pressione.

Dopo brevi interventi del Presidente Vicentini e del deputato Pella, che contestano il giudizio formulato dal deputato Angelino sul regime fiscale per i soci delle banche popolari, la Commissione passa all'esame degli articoli.

Sub articolo 1 del disegno di conversione la Commissione respinge i seguenti emendamenti, contrari il Relatore e il Governo, di iniziativa dei deputati:

Anderlini: « sostituire l'articolo 1 del decreto con il seguente:

Agli utili la cui distribuzione è deliberata dalla società anche a titolo di acconto, dopo il 24 febbraio 1967 si applica la disciplina stabilita dal presente decreto le cui norme sono integrate dalla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, per gli articoli o le parti in cui essa non è modificata dagli articoli del presente decreto »;

Minasi ed altri: « il secondo comma dell'articolo 2 del decreto è soppresso »;

Soliano ed altri: « Il primo comma dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è sostituito dal seguente:

Le società, entro il 15 febbraio di ciascun anno devono comunicare allo schedario generale dei titoli azionari e all'ufficio delle imposte competente, relativamente ai soggetti che risultino possessori di titoli sui quali hanno pagato gli utili nell'anno solare precedente o titolari di diritti reali sui titoli stessi, gli elementi indicati dal primo comma dell'articolo 5 ».

La Commissione approva il mantenimento dell'articolo 5 del decreto nel testo del Senato a fronte dell'emendamento soppressivo di iniziativa dei deputati Soliano ed altri.

La Commissione approva il mantenimento dell'articolo 6 del decreto a fronte dell'emendamento soppressivo presentato distintamente dal deputato Anderlini e dai deputati Raffaelli ed altri.

La Commissione respinge inoltre, contrari relatore e Governo, gli emendamenti di iniziativa dei deputati:

Angelino: *Sostituire il primo comma dell'articolo 6 del decreto con il seguente:*

« Sugli utili spettanti a persone giuridiche pubbliche o fondazioni che hanno esclusivamente scopo di beneficenza educazione, istruzione studio e ricerca scientifica si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 5 per cento a condizione che il rappresentante legale dell'ente abbia presentato al com-

petente ispettorato compartimentale delle imposte dirette la distinta delle azioni possedute attestando con dichiarazione giurata che gli utili relativi sono di esclusiva pertinenza dell'ente ».

Raffaelli: *Sostituire all'articolo 6 del decreto l'espressione: « persone giuridiche pubbliche » con l'espressione: « enti pubblici ».*

Anderlini: « *Sostituire all'articolo 6 del decreto a partire dalle parole: « che hanno esclusivamente » fino alle parole: « articolo 10 della presente legge » con le parole: « che hanno esclusivamente scopo di beneficenza educazione, istruzione studio e ricerca scientifica sono esonerati senza possibilità di estensione di detta esenzione, anche in forza di trattati o concordati internazionali, dalla ritenuta prevista dall'articolo 10 della presente legge ».*

A fronte dell'emendamento soppressivo del comma terzo dell'articolo 6 presentato dal deputato Angelino la Commissione approva il mantenimento del comma stesso.

La Commissione respinge infine, l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 7 del decreto presentato dai deputati Angelino ed altri che recita:

« L'obbligo della ritenuta e delle comunicazioni non si applica agli utili distribuiti dalle banche popolari cooperative e dalle società cooperative iscritte nel registro prefettizio della cooperazione purché negli statuti delle banche popolari cooperative e delle società cooperative siano espressamente previste le condizioni indicate dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 1951, n. 302, e sempre che le condizioni indicate alla lettera a) e b) del predetto articolo 26 siano state osservate negli ultimi cinque anni ».

La Commissione approva quindi gli articoli del disegno di conversione nel testo pervenuto dal Senato e dà mandato al Presidente Vicentini, nella sua qualità di Relatore, di stendere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente Vicentini si riserva la nomina del Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 22.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Elkan.

PROPOSTE DI LEGGE:

CAPPUGI ed altri: « Modifica dell'articolo 53, n. 4, primo capoverso, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 » (3807);

ERMINI: « Modifica dell'articolo 53, alinea 5, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142 » (3822).

La Commissione procede preliminarmente all'abbinamento delle due proposte di legge, che figurano per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa, perché entrambe intese a modificare l'articolo 53 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, numero 11442 (la prima, n. 3807, intesa a restituire al Soprintendente bibliografico di Firenze le funzioni che, in seguito alle alluvioni del novembre dello scorso anno, erano state affidate *pro tempore* al Soprintendente bibliografico di Bologna — donde la norma di modificare il primo capoverso del n. 4 dell'articolo 53 del citato decreto-legge —; la seconda, n. 3822, intesa ad eliminare ogni dubbio sulla interpretazione da dare alle disposizioni della legge di conversione del decreto legislativo n. 976, sostitutiva della disposizione di cui al n. 5 del citato articolo 53, per cui richiamandosi alle disposizioni della legge 18 dicembre 1964, n. 1358, per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica prefabbricata, prevede la modifica del numero 5 dell'articolo 53 di cui trattasi.

Dopo breve e favorevole illustrazione del Presidente Ermini, che si sostituisce ai relatori, e dopo intervento del Sottosegretario Elkan, che si dichiara favorevole ai provvedimenti, sono votate a scrutinio segreto ed approvate le due proposte di legge in un testo unificato, proposto dal Presidente Ermini, del seguente tenore:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 53 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è così modificato:

« Al n. 4, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni, previste dal regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, il Soprintendente bibliografico di Firenze e il Direttore della Biblioteca centrale di Firenze possono provvedere, nei limiti di spesa di un milione per ciascuna fornitura, alla provvista diretta di mezzi, attrezzature e manodopera,

occorrenti per il recupero, il trasporto ed il restauro del materiale bibliografico appartenente agli Istituti bibliografici, statali e non statali, della Toscana e per la esecuzione di lavori di restauro di opere di valore bibliografico o storico da effettuarsi in economia e per trattativa privata, con le procedure di urgenza di cui al citato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859 »;

il numero 5 è sostituito dal seguente:

« 5) spese per opere di edilizia scolastica prefabbricata per le scuole elementari e secondarie, da eseguire con le modalità stabilite dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1358, lire 1.000 milioni ».

È quindi approvato il seguente nuovo titolo: « Modifiche dell'articolo 53, n. 4, primo capoverso, e numero 5, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1967 ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Elkan.

PROPOSTE DI LEGGE:

CAIATI ed altri: « Riconoscimento alla zona di Castel Dante in Rovereto del carattere di " monumentalità " ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 985 » (3158);

FORNALE ed altri: « Riconoscimento alle zone di Monte Cengio e Monte Ortigara del carattere di monumentalità ai sensi del decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, convertito nella legge 26 giugno 1927, n. 985 » (3238).

In via preliminare, la Commissione procede all'abbinamento delle due proposte di legge perché concorrenti ad estendere il disposto del decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985, secondo il quale venivano consacrate zone monumentali il Pasubio, il Grappa, il Sabotino e il San Michele.

Successivamente, il deputato Franceschini illustra favorevolmente i due provvedimenti intesi a riconoscere il carattere di monumentalità e di sacertà anche alle zone di Castel Dante in Rovereto e ai Monti Cengio e Ortigara nel 50° anniversario delle aspre lotte che, tra il 1916 e il 1917, ebbero luogo in quelle zone al fine di arrestare la spedizione mili-

tare austro-ungarica ed a consacrazione della gratitudine della Patria verso coloro che combatterono e caddero nel corso della prima guerra mondiale. Con viva commozione il relatore propone che la Commissione dia la sua approvazione ai due provvedimenti in esame e, intanto all'unanimità, dia il suo assenso alla richiesta di trasferimento degli stessi in sede legislativa.

Dopo interventi dei deputati: Seroni, il quale, associandosi al relatore ed auspicando che il sacrificio di tante vite umane sia da considerare un messaggio di pace e di fraternità fra i popoli, fa voti che le zone di cui si sta trattando non siano deturpate dalla costruzione di monumenti che ne alterino l'aspetto naturale; Dall'Armellina, il quale, aderendo alle commosse espressioni del relatore, pone in evidenza lo spirito che anima le proposte di legge in esame, inteso soprattutto a recepire la profonda aspirazione dei popoli alla pace e alla comprensione reciproca (ne fanno fede i commossi pellegrinaggi che ogni anno hanno luogo nelle zone delle battaglie svoltesi nella prima guerra mondiale); Giugni Lattari Jole, che esprime la completa adesione del suo gruppo ai provvedimenti in esame, del deputato Rampa e del Presidente Ermini, che esprimono voti affinché eventuali erigendi monumenti tengano conto della sacertà del luogo; del relatore Franceschini che fornisce ampie assicurazioni in tal senso; nonché del Sottosegretario Elkan, che si associa al consenso espresso ai due provvedimenti in esame, la Commissione approva nel seguente testo unificato i due provvedimenti, accogliendo un emendamento proposto dal Sottosegretario Elkan, inteso a stabilire che la determinazione delle zone monumentali sarà effettuata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con quello della pubblica istruzione:

ARTICOLO UNICO.

Le norme previste dal decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985, sono estesi a tutti gli effetti alle zone di Castel Dante in Rovereto, nonché del Monte Cengio e del Monte Ortigara.

La delimitazione delle zone sarà effettuata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con quello della pubblica istruzione.

Dopo avere altresì approvato il seguente nuovo titolo del testo unificato: « Riconoscimento delle zone di Castel Dante in Rovereto nonché del Monte Cengio e del Monte Ortigara del carattere « di monumentalità » ai sen-

si del decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985 », la Commissione delibera, all'unanimità e con l'assenso del Governo, di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa dei due provvedimenti concorrenti.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori SPIGAROLI e BELLISARIO; DONATI ed altri: « Norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli Istituti di istruzione secondaria ed artistica » (*Testo unificato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3520).

Il Presidente Ermini comunica in via preliminare che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge.

Successivamente il deputato Romanato illustra il provvedimento che, a suo avviso, pur risultando informato ad ottime intenzioni e a buoni propositi, suscita non poche perplessità.

Posto in rilievo il difetto di chiarezza della forma, del resto direttamente connesso alla complessità della sostanza, egli è dell'avviso che la proposta di legge richieda un attento esame per i dubbi che essa solleva soprattutto in ordine: all'articolo 1 (la Commissione preposta agli incarichi appare pletorica; la facoltà affidata ai sindacati per la nomina dei professori può far sorgere problemi di discriminazione o polemiche); all'articolo 3 (esprime perplessità sulle modalità di presentazione delle domande di incarico e sulla formazione delle graduatorie); all'articolo 4 (esprime perplessità sulla formazione di 3 graduatorie; sull'accenno ai concorsi, in un provvedimento limitato agli incarichi e alle supplenze, e sulla valutazione del servizio militare di leva); all'articolo 5 (esprime dubbi sulla disposizione che gli incarichi possono essere riconfermati tacitamente e sulla opportunità o meno di inoltrare una seconda domanda di incarico); all'articolo 6 (esprime perplessità sulla sua formulazione in generale); all'articolo 7 (circa l'assegnazione degli incarichi ad altra provincia); all'articolo 8 (osserva che in merito agli incarichi agli insegnanti elementari di ruolo è ormai superato l'ultimo comma dell'articolo stesso con la recente approvazione della proposta di legge Romanato n. 3765); all'articolo 9 (soprattutto per quanto dispone il secondo comma in merito agli incarichi e alle supplenze conferibili dal capo di istituto); all'articolo 10 (risulta essere pletorica anche la Commissione prepo-

sta ai ricorsi e inaccettabile la risoluzione proposta degli stessi); all'articolo 11 (a suo avviso occorrerebbe stralciare gran parte dell'articolo in mancanza della legge istitutiva degli istituti di istruzione professionale); all'articolo 12 (le Commissioni dall'articolo previste appaiono troppo numerose e rivedute dovrebbe essere la sistematica del ricorso disposto nel settore degli istituti di istruzione artistica); nonché all'articolo 14 (le norme transitorie in esso previste creano problemi di difficile soluzione per cui dovrebbero essere soppressi il primo ed il secondo comma).

A suo avviso tre potrebbero essere le soluzioni alternative da adottare: rielaborare il testo in esame, affidando il compito ad un Comitato ristretto; predisporre un nuovo testo di iniziativa parlamentare; affidare al Governo l'iniziativa di formulare un disegno di legge sulla materia.

Intervengono nella discussione i deputati: Finocchiaro, il quale, dopo aver fatto presente che la Commissione ha ancora all'esame una proposta di legge Romanato, concernente la stessa materia, e con intenti più limpidi e più seri, esprime l'opinione che la proposta di legge n. 3520 dovrebbe essere attentamente rielaborata da un Comitato ristretto; Franceschini, il quale è dell'opinione che un Comitato ristretto nominato *ad hoc* dovrebbe avere delle precise e più ampie indicazioni da parte della Commissione al fine di individuare i principi generali cui informare il testo da rielaborare (avverte l'esigenza di predisporre una legge quadro); Buzzi, il quale, concordando col deputato Franceschini, è dell'opinione che il Governo dovrebbe indicare o tracciare la linea di condotta che intende adottare soprattutto nei confronti del personale non di ruolo della scuola secondaria superiore e nel settore dell'istruzione professionale, al fine di delimitare con chiarezza i limiti del mandato del Comitato ristretto; del relatore Romanato e del deputato Levi Arian Giorgina, i quali dichiarano di concordare con i deputati Franceschini e Buzzi; nonché il Presidente Ermini, il quale è dell'opinione che occorra sfrondare gran parte del provvedimento (soprattutto per le parti che concernono questioni di dettaglio, di competenza esplicita dell'esecutivo), affinché il nuovo testo comprenda soltanto i principi generali della materia. Per questi motivi è dell'opinione che la nomina di un Comitato ristretto, con i più ampi poteri, appare la soluzione più idonea al caso in questione.

Concordano con il Presidente i deputati: Giugni Lattari Jole, Rosati, Marangone, Te-

deschi, nonché il Sottosegretario Elkan, il quale, dopo aver ripercorso il laborioso iter del provvedimento in esame (inteso a creare una sistematica definitiva nel settore degli incarichi e delle supplenze al fine di alleggerire o quanto meno limitare la faticosa applicazione annuale dell'ordinanza ministeriale), in considerazione del fatto che l'approvazione del provvedimento non appare più utile per l'anno 1967-68, bensì per il prossimo anno scolastico 1968-69, è dell'opinione che un Comitato ristretto nominato *ad hoc* (cui assicura la sua personale partecipazione) potrà adeguatamente riesaminare la materia, eliminando le parti che appariranno superate o quelle che potrebbero creare deprecabili attriti.

Il Presidente Ermini, riassunti i termini del dibattito e dopo aver proceduto alla nomina del Comitato ristretto (cui risultano chiamati a far parte i deputati: Romanato, Titomanlio Vittoria, Rampa, Racchetti, Finocchiaro, Bronzuto, Tedeschi, Giugni Lattari Jole e Valitutti), rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1967, ORE 9,30. —
Presidenza del Presidente SAMMARTINO. —
Intervengono il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, Scalfaro e i Sottosegretari di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Lucchi e per la marina mercantile, Martinez.

PROPOSTA DI LEGGE:

DURAND DE LA PENNE: « Ordinamento della professione del mediatore marittimo » (122).

Il Relatore Amodio illustra favorevolmente il provvedimento, soffermandosi sulla figura del mediatore marittimo in relazione al codice della navigazione e considerato anche nelle prospettive della Comunità Economica Europea.

Nella discussione generale interviene il deputato Franco Raffaele, il quale chiede dati circa il costo delle prestazioni del mediatore che il Relatore e il Sottosegretario Martinez si riservano di fornire alla prossima seduta.

La discussione è quindi rinviata.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori LOMBARDI ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge

14 novembre 1962, n. 1616, relativo alla concessione di un contributo di percorrenza ai natanti adibiti ai servizi di trasporto e di rimorchio sulle vie d'acqua interne » (3788).

Il Relatore Cavallaro Nicola illustra favorevolmente l'articolo unico e altrettanto favorevolmente si esprime il Sottosegretario Lucchi.

Non essendovi emendamenti, l'articolo unico è direttamente votato a scrutinio segreto in fine di seduta ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

«Corresponsione di compensi incentivi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (3804).

Il Presidente illustra favorevolmente il provvedimento. Nella discussione generale intervengono altrettanto favorevolmente i deputati Degli Esposti, Mancini Antonio, Fabbri Riccardo e il Ministro Scalfaro. In particolare, i deputati Mancini Antonio e Fabbri Riccardo insistono sulla necessità che il Governo adotti analogo provvedimento per il personale postelegrafonico; in questo senso presentano un ordine del giorno, a firma anche del deputato Canestrari, che è poi sottoscritto da tutti i presenti e, quindi, fatto proprio dalla Commissione.

La Commissione passa quindi all'esame dei due articoli che sono approvati, senza modificazioni.

In fine di seduta il provvedimento è votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTE DI LEGGE:

GASCO: « Modificazione delle norme del Codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, riguardanti il conseguimento della patente di guida da parte di mutilati e minorati fisici » (905);

DELLA BRIOTTA e DI VAGNO: « Modifica agli articoli 80 e 86 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale » (1136);

AMODIO: « Modifiche al Codice della strada » (2429);

AMADEI GIUSEPPE e MASSARI: « Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393 » (3305);

AMADEI GIUSEPPE e MASSARI: « Modifiche alle norme sulla disciplina della circolazione stradale » (3385).

Dopo interventi del Relatore Amodio e dei deputati Fabbri Riccardo, Marchesi, Mancini

Antonio e del Sottosegretario Lucchi, la Commissione, su proposta del Presidente, delibera di dare mandato al Relatore di predisporre un testo unificato concordato con i proponenti dei vari progetti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1967, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Lucchi.

PROPOSTA DI LEGGE:

SAMMARTINO ed altri: « Estensione delle disposizioni di cui alla legge 21 novembre 1955, n. 1108, al personale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile » (3739).

Su proposta del Presidente, la Commissione delibera all'unanimità di chiedere il deferimento in sede legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

FAILLA ed altri: « Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche nazionali a favore degli elettori della Assemblea regionale siciliana nella primavera del 1967 » (3744).

Su proposta del Presidente, la Commissione delibera all'unanimità il deferimento in sede legislativa.

Il deputato Marchesi, poi, insiste affinché, qualora la richiesta dovesse essere accolta in giornata, il provvedimento stesso sia discusso domani, magari con un'apposita convocazione della Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato Amodio sollecita l'esame della sua proposta di legge: « Potenziamento della pesca nelle zone fuori della competenza della Cassa del Mezzogiorno » (2874).

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1967, ORE 10,15. — *Presidenza del Vicepresidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste, Camangi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli » (3935).

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, relativo alla organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli » (*Parere alla XII Commissione*) (3934).

Il Presidente fa presente l'opportunità che il Relatore riferisca su entrambi i provvedimenti all'ordine del giorno, data la identità di materia che è oggetto dei decreti-legge.

Il Relatore Prearo illustra i decreti nn. 80 e 81 emanati dal Governo, il primo per interventi nel settore ortofrutticolo da attuare nel caso di crisi della produzione, il secondo per la disciplina della qualità dei prodotti ortofrutticoli, in applicazione dei regolamenti comunitari nn. 159 e 158 del 1966.

Dichiara quindi che i regolamenti comunitari implicano l'applicazione di norme ben più rilevanti, quali quelle che, presupponendo l'esistenza di una organizzazione di produttori, prevedono la concessione alle relative associazioni di contributi da parte dello Stato. I regolamenti n. 23 del 1962 e nn. 158 e 159 del 1966 hanno infatti previsioni chiarissime al riguardo; così che in mancanza di tali organizzazioni dei produttori tali regolamenti non possono non avere nel nostro Paese che una parziale applicazione.

Dopo aver fornito alcuni dati sulla importanza della produzione ortofrutticola italiana, che da sola rappresenta il 50 per cento della produzione comunitaria, il Relatore afferma l'assoluta necessità di provvedere ad una contemporanea discussione dei decreti-legge e del disegno di legge — già approvato dal Consiglio dei ministri — sull'applicazione delle norme comunitarie relative alla organizzazione dei produttori. Su tale base, al fine di consentire un esame congiunto di tali provvedimenti, chiede il rinvio della discussione.

Il Sottosegretario Camangi si rimette alla Commissione.

Il deputato Miceli, dopo aver deplorato il ritardo con il quale il Governo ha provveduto ad emanare norme, con decreto-legge, a cinque mesi dalla emanazione dei regolamenti comunitari, afferma di non essere contrario alla proposta del Relatore, anche se occorre te-

ner conto che si è di fronte a tempi brevi di conversione per i decreti-legge.

Il deputato De Leonardis fa presente che la proposta del Relatore è fondatissima, anche perché gli interlocutori dell'AIMA non potranno essere che le associazioni dei produttori.

Il deputato Mengozzi afferma che occorre assoluta urgenza nell'assegnazione alla Commissione del disegno di legge di cui si chiede la discussione congiunta.

Dopo un intervento del deputato Marras, il Presidente dichiara che la Commissione concorda sull'opportunità del rinvio dell'esame dei due decreti-legge nell'auspicabile, sollecita assegnazione — ai fini della discussione congiunta — del disegno di legge sulla applicazione delle altre norme comunitarie concernenti le associazioni tra produttori ortofrutticoli.

Intervengono quindi sull'ordine dei lavori il Sottosegretario Camangi, che chiede il rinvio dell'esame dei pareri alla proposta di legge n. 3404 e ai disegni di legge nn. 3780 e 3939; il deputato Magno, che chiede la discussione della sua proposta di legge n. 1755, relativa ai diritti esclusivi di pesca; il deputato Gerbino, che dà chiarimenti in merito alle norme sulla pesca nelle acque interne dei provvedimenti di cui egli è Relatore.

Il Presidente, dichiarando che si farà interprete delle esigenze segnalate, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

LAVORO (XIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Martoni.

DISEGNO DI LEGGE:

« Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 450, e 11 dicembre 1962, n. 1790 » (3866)

Il deputato Cengarle riferisce favorevolmente sul disegno di legge che stabilisce miglioramenti dei trattamenti di pensione posti a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia sia in relazione all'aumento verificatosi nel costo della vita, sia in relazione ai miglioramenti di carattere istituzionale apportati nel trattamento dell'assicurazione genera-

le obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

Esprimono parere favorevole al disegno di legge i deputati Venturoli, Guerrini Giorgio, Mazzoni, Cocco Maria, Bianchi Fortunato ed il Sottosegretario di Stato Martoni.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli del testo e il Presidente Zanibelli domanda chiarimenti al Governo sulla formulazione di alcuni punti degli articoli 4, 5, 7 ed 11.

Dopo interventi dei deputati Pucci Emilio, Bianchi Fortunato, Mazzoni e Cocco Maria, la Commissione delibera di rinviare l'approvazione degli articoli alla prossima seduta, al fine di consentire al Governo di fornire i chiarimenti richiesti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Adeguamento del contributo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 10, n. 2, lettera b), della legge 2 aprile 1958, n. 377 » (3833).

Il deputato Bianchi Fortunato riferisce favorevolmente sul disegno di legge che prevede l'aumento del contributo temporaneo dovuto dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette al Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti al fine di assicurare l'equilibrio della gestione relativa alle prestazioni di capitale, nonché l'attribuzione di competenza a modificare mediante decreto del Presidente della Repubblica le aliquote contributive delle varie gestioni del Fondo medesimo, previo parere del comitato speciale ad esso preposto.

Dopo alcune richieste di chiarimenti da parte del deputato Di Mauro Luigi, la Commissione approva senza modificazioni gli articoli del disegno di legge che in fine di seduta è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,35.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1967, ORE 10,40. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Martoni.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Disciplina del trattamento economico del personale degli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza » (3942);

VENTUROLI ed altri: « Modificazioni all'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 » (3789);

CACCIATORE ed altri: « Nuove norme in materia di remunerazione e di previdenza per il personale dipendente dagli istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza » (*Parere alla I Commissione*) (3845).

Il Relatore Cocco Maria ritiene che, dopo le complessive vicende del precedente disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 dicembre 1966, n. 1069, si debba prendere atto del nuovo provvedimento che disciplina il trattamento economico del personale degli Istituti previdenziali, assicurando il principio che, nel raffronto con il trattamento economico del personale statale, si debba fare riferimento alla quantità e qualità sostanziale del lavoro prestato, senza fissare tanto dei limiti retributivi, ma piuttosto stabilendo criteri di comparazione; invita il Governo a provvedere sollecitamente alla nomina della Commissione che dovrà stabilire tale raffronto.

Il deputato De Marzi Fernando esprime le sue perplessità circa la possibilità che gli adempimenti della suddetta Commissione possano essere espletati entro il 15 giugno 1967 e propone che sia suggerito alla Commissione competente un termine più ampio.

Il deputato Guerrini Giorgio si dichiara favorevole al disegno di legge n. 3942, associandosi alle osservazioni del deputato De Marzi. I deputati Abenante e Mazzoni si dichiarano contrari al provvedimento governativo.

La Commissione delibera quindi a maggioranza di esprimere parere favorevole al disegno di legge n. 3942, con il suggerimento alla I Commissione Affari costituzionali di fissare un termine più ampio per gli adempimenti della Commissione investita del raffronto tra il trattamento economico dei dipendenti previdenziali e di quello dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Condono di sanzioni disciplinari » (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla I Commissione*) (3840).

Il Relatore Guerrini Giorgio nell'esprimere parere favorevole al disegno di legge, fa presente l'esigenza che il provvedimento debba essere successivamente integrato mediante provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo riguardo a quei dipendenti sta-

tali che furono di fatto licenziati per motivi politici o sindacali.

I deputati Biagini, Abenante e Mazzoni ritengono che la situazione di tali dipendenti debba essere direttamente affrontata nel disegno di legge in esame.

La Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole al disegno di legge, dando mandato al relatore di precisare le diverse posizioni riguardo alle situazioni dei dipendenti statali licenziati per motivi sindacali e politici.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia per gli artigiani e modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 » (3837);

MAZZONI ed altri: « Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sui contributi e le prestazioni contro la malattia per gli artigiani » (*Urgenza*) (2586);

LAFORGIA ed altri: « Modifiche alla legge per l'assistenza di malattia agli artigiani » (*Urgenza*) (2778).

Il deputato De Marzi Fernando riferisce sui provvedimenti abbinati, osservando che, a prescindere dalla diversa portata finanziaria, il disegno di legge n. 3837 si limita ad assicurare il riequilibrio della gestione al momento presente, mentre la proposta di legge Mazzoni intende estendere agli artigiani l'assistenza di malattia generica e specialistica e la proposta di legge Laforgia introduce il principio di una correlazione fra l'aumento dei costi assistenziali e il contributo dello Stato. Mentre ritiene che tali questioni meritino un approfondimento, dichiara di esprimere parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, che risolve la questione particolarmente urgente della esposizione finanziaria passiva delle Casse mutue artigiane. Conclude proponendo che sia richiesta l'assegnazione in sede legislativa dei provvedimenti.

I deputati Mazzoni e Sulotto chiedono un rinvio dell'esame anche al fine di consultarsi sulla richiesta di trasferimento in sede legislativa formulata dal Relatore.

Il Presidente Zanibelli rinvia quindi il seguito dell'esame dei provvedimenti, con l'intesa che nel frattempo sarà sollecitata la V Commissione Bilancio ad esprimere il suo parere anche sulle proposte di legge abbinata al disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.35.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

Giovedì 13 aprile, ore 10,30.

1. — Tribuna elettorale regionale per la Sicilia.
2. — Reclami e varie.

COMMISSIONI RIUNITE (IV Giustizia e IX Lavori pubblici)

Giovedì 13 aprile, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

LONGONI ed altri: Norme integrative e interpretative del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente il regolamento per la professione di geometra (701);

TERRANOVA CORRADO ed altri: Modifiche alle norme del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente il regolamento per la professione di geometra (1029);

— Relatori: Di Vagno, *per la IV Commissione*; Fortini, *per la IX Commissione*.

— (*Parere della VIII Commissione*) —

COMMISSIONI RIUNITE X (Trasporti) e XIII (Lavoro)

Giovedì 13 aprile, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno e delle proposte di legge:

Riordinamento della previdenza marinara (3735) — (*Parere della IV e della V Commissione*);

ROSSI PAOLO: Miglioramenti delle pensioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara (605) — (*Parere della V Commissione*);

DURAND DE LA PENNE: Riordinamento della previdenza marinara (834) — (*Parere della V Commissione*);

GERVONE: Estensione dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, agli orfani maggiorenni ed inabili al lavoro di marittimi deceduti anterior-

mente all'entrata in vigore del decreto stesso (2768) — (*Parere della V Commissione*);

DURAND DE LA PENNE: Soppressione della ritenuta sui trattamenti di quiescenza dei pensionati marittimi che prestino la loro opera alle dipendenze di terzi (2837);

BONTADE MARGHERITA: Modificazioni all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 915, riguardante la sistemazione della previdenza marinara (3542) (*Parere della V Commissione*);

— Relatori: Macchiavelli, per la X Commissione; Quintieri, per la XIII Commissione.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Giovedì 13 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, nn. 750 e 751 (3808) — Relatore: Bressani — (*Parere della II e della V Commissione*).

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Modifiche alla legge 1° dicembre 1956, n. 1399, sul riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di statistica (2297) — (*Parere della II Commissione*);

FABBRI RICCARDO e PRINCIPE: Modificazioni e integrazioni della legge 1° dicembre 1956, n. 1399, concernente il riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di statistica (1270) — (*Parere della II e della V Commissione*);

— Relatore: Colleselli.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge costituzionale:

Norme per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica nel collegio uninominale della Valle d'Aosta (*Approvato in prima deliberazione dal Senato*) (3464) — Relatore: Di Primio.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

LUZZATTO ed altri: Norme per l'elezione suppletiva del deputato della Valle d'Aosta (*Urgenza*) (3320) — Relatore: Di Primio.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Assegnazione mediante sorteggio, del numero d'ordine progressivo alle liste ed alle candidature uninominali per le elezioni politiche ed amministrative (2530) — Relatore: Di Primio — (*Parere della II Commissione*).

Esame del disegno di legge:

Condono di sanzioni disciplinari (*Approvato dal Senato*) (3840) — Relatore: Di Primio — (*Parere della IV, della V e della XIII Commissione*).

Seguito dell'esame della proposta di legge:

PRINCIPE: Norme integrative dell'articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (1384) — Relatore: Nucci.

Parere sulla proposta di legge:

REALE GIUSEPPE e SAMMARTINO: Modifiche nella dotazione delle qualifiche di direttore di divisione e di sezione dei ruoli organici del personale direttivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (2134) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Di Primio.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 13 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali (*Modificato dal Senato della Repubblica*) (1468-B) — Relatore: Breganze;

Istituzione di una sezione distaccata della Corte di appello di Napoli con sede in Campobasso e della Corte di assise di appello di Campobasso (1968) — Relatore: Breganze — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

CACCIATORE ed altri: Modifica degli articoli 2748, 2751, 2755, 2770, 2776, 2778 e 2780 del Codice civile (1267) — Relatore: Pennacchini — (*Parere della XIII Commissione*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari (1535) — Relatore: Bisantis — (*Parere della I e della V Commissione*).

VII COMMISSIONE PERMANENTE (Difesa)

Giovedì 13 aprile, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Comunicazioni del Presidente.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

DE MEO e DE LEONARDIS: Modifica ad alcuni ruoli organici degli ufficiali della Marina militare (2024) — Relatore: Sinesio — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della « Fondazione Acropoli Alpina » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3861).

IX COMMISSIONE PERMANENTE (Lavori pubblici)

Giovedì 13 aprile, ore 9,30.

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge 18 aprile 1962, n. 167.

X COMMISSIONE PERMANENTE (Trasporti)

Giovedì 13 aprile, ore 11.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

FAILLA ed altri: Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche nazionali a favore degli elettori dell'Assemblea regionale siciliana (*Urgenza*) (3744) — Relatore: Sammartino — (*Parere della V Commissione*).

XI COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura)

Giovedì 13 aprile, ore 11.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sulla proposta di legge:

PREARO ed altri: Tutela del titolo e della professione di enotecnico (3404) — Relatore: Ferraris Giuseppe — (*Parere alla IV Commissione*).

Parere sui disegni di legge:

Ordinamento della professione di perito agrario (3780) — Relatore: Ferraris Giuseppe (*Parere alla IV Commissione*).

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo (*Approvato dal Senato*) — Relatore: Ferraris Giuseppe — (*Parere alla IX Commissione*).

XII COMMISSIONE PERMANENTE (Industria)

Giovedì 13 aprile, ore 10.

Rapporti fra ricerca scientifica ed industria in Italia:

Audizione del professor Pasquale Saraceno, presidente della Commissione per il diverso tecnologico.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE (Igiene e sanità)

Giovedì 13 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Trapianto del rene tra persone viventi (*Approvato dal Senato*) (3694) — (*Parere della IV e VIII Commissione*) — Relatore: Cortese;

Modificazioni alla legge 9 febbraio 1963, n. 132, istitutiva di un collegio di revisori dei conti presso l'ONMI (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3860) — Relatore: Barberi;

Disciplina dell'arte ausiliaria di ottico (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3811) — (*Parere della IV, VI e VIII Commissione*) — Relatore: Barberi.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

DE MARIA: Tutela dell'igiene mentale e dei disturbi relativi (803) — (*Parere della II e IV Commissione*);

BALCONI MARCELLA ed altri: Tutela della salute mentale ed assistenza psichiatrica (2185) — (*Parere della I, II, IV, V e XIII Commissione*) — Relatore: Barberi.

Esame del disegno e delle proposte di legge.

Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria dell'odontotecnico (3580) — (*Parere della IV, V e VIII Commissione*) — Relatore: Tantalo;

FINOCCHIARO: Disciplina dell'arte ausiliaria dell'odontotecnico (2610) — (*Parere della IV e VIII Commissione*) — Relatore: Lattanzio;

Bozzi ed altri: Disciplina dell'attività professionale dell'odontotecnico (2927) — (*Parere della IV, V e VIII Commissione*) — Relatore: Tantalo.

RELAZIONI PRESENTATE

VI Commissione (Finanze e tesoro):

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1967, n. 22, concernente nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società (*Approvato dal Senato*) (3943);

ALPINO e TROMBETTA: Proroga delle disposizioni del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, convertito in legge 12 aprile 1964, n. 191, sulla tassazione degli utili distribuiti dalle società (3563);

— Relatore: Vicentini.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa
alle ore 1 di giovedì 13 aprile 1967.*